

STATUTI

del 21 agosto 1990 (versione 21 gennaio 2019)

	I. La società	3
Art. 1	Ragione sociale, sede e durata.....	3
Art. 2	Scopo	3
Art. 3	Capitale azionario.....	4
Art. 3a	Capitale azionario supplementare autorizzato	4
Art. 4	Libro delle azioni	5
Art. 5	Acquisto e trasferimento delle azioni	5
	I. Organizzazione	6
Art. 6	Organi societari	6
A.	Assemblea generale	6
Art. 7	Poteri	6
Art. 8	Convocazione	7
Art. 9	Modalità di convocazione, iscrizione all’ordine del giorno e presidenza	7
Art. 10	Diritto di voto e deliberazioni	8
Art. 11	Rappresentanza	8
B.	Consiglio di amministrazione	9
Art. 12	Composizione e durata del mandato	9
Art. 13	Rappresentanza del personale	9
Art. 14	Attribuzioni.....	10
Art. 15	Deliberazioni.....	11
Art. 16	Diritto di firma.....	11
C.	Comitato dei crediti	11
Art. 17	Composizione, attribuzioni, deliberazioni.....	11
D.	Direzione	11
Art. 18	Direzione	11
E.	Ufficio di revisione.....	12
Art. 19	Revisione	12
F.	Ufficio del controllo etico	12
Art. 20	Ufficio del controllo etico	12
	II. Chiusura dei conti	13
Art. 21	Bilancio, conto economico.....	13
Art. 22	Impiego dell’utile annuo	13
Art. 23	Abrogato	13
	III. Disposizioni finali.....	14
Art. 24	Pubblicazioni.....	14
Art. 25	Scioglimento	14
Art. 26	Destinazione dell’avanzo della liquidazione	14
Art. 27	Interpretazione	14
Art. 28	Entrata in vigore	14

I. La società

Art. 1 Ragione sociale, sede e durata

Con le ragioni sociali

Alternative Bank Schweiz AG

Banque Alternative Suisse SA

Banca Alternativa Svizzera SA

è costituita una società anonima ai sensi degli articoli 620 ss. del Codice svizzero delle obbligazioni (CO). Sede della società è Olten. La società può gestire delle rappresentanze in Svizzera. Essa ha una durata illimitata.

Art. 2 Scopo

La società ha quale scopo quello di contribuire, mediante la gestione di una banca, al sostegno di progetti alternativi di carattere economico, ecologico, sociopolitico e culturale mediante la concessione e la gestione di fondi e di capitali come pure altre attività connesse, conformemente alle linee direttive.

La banca promuove progetti, imprese e innovazioni sociali, sostenibili dal punto di vista ecologico o basate sull'autogestione, come pure forme alternative di lavoro, di condizioni d'abitazione e di vita in generale. Essa tiene conto dei rapporti esistenti nei settori della politica dello sviluppo, di quella sociale e della cultura. In tale contesto, e nei limiti delle proprie possibilità finanziarie, la banca può pure concedere dei crediti di incoraggiamento.

La banca sostiene la costituzione di una «comunità solidale» tra, da un lato, i depositanti e le depositanti e dall'altro i mutuatari e le mutuatarie. Grazie ai contatti intensi con i propri clienti e le proprie clienti e un lavoro d'informazione presso il pubblico, la banca cerca di sviluppare una nuova consapevolezza circa la responsabilità in merito alla funzione del denaro nella nostra società. Lo fa in particolare informando sulle possibilità di rinunciare agli interessi, di beneficiare di un diritto di codecisione sulla destinazione dei crediti o di accordare dei crediti diretti così come esplorando e sviluppando altre possibilità di costituzione di una comunità solidale di depositanti e di mutuatari/mutuatarie.

La banca è tenuta a condurre una politica commerciale aperta e trasparente. Essa, in particolare, prende pubblicamente posizione su questioni di politica sociale, nella misura in cui ciò sia pertinente, e sostiene gli sforzi tendenti all'uguaglianza tra donna e uomo.

La banca non opera con lo scopo di massimizzare i propri profitti. Resta riservato l'articolo 22 degli statuti.

La banca offre in particolare i seguenti servizi:

1. accettazione di fondi, soprattutto in deposito, in conti risparmio-investimento e in deposito a termine fisso, così come pure in obbligazioni di cassa;
2. conferimento di crediti, prestiti e crediti ipotecari;
3. emissione di cauzioni e di garanzie;
4. negoziazione di crediti diretti tra depositanti e mutuatari;
5. intermediazione per l'emissione di obbligazioni, di azioni e di certificati di quota;
6. acquisto e vendita di titoli per conto della banca o per conto di terzi;
7. consigli in merito all'investimento e alla gestione dei beni patrimoniali;
8. emissione di prestiti per proprio conto;
9. operazioni di pagamento.

La banca è autorizzata ad acquistare, ipotecare, vendere e edificare immobili e terreni in conformità con lo scopo della società. Nell'ambito dell'oggetto sociale, la Società può partecipare ad altre imprese, può fondare o acquistare imprese dello stesso genere e acquisire investimenti collettivi di capitale.

Il settore di attività della società comprende principalmente la Svizzera. La società può effettuare operazioni all'estero.

Art. 3 Capitale azionario

Il capitale azionario della società ammonta a CHF 126'711'700.- ripartiti in

- A. 10'647 azioni nominative con diritto di voto privilegiato, interamente liberate, con un valore nominale di CHF 100.- cadauna (azioni nominative di categoria A).
- B. 125'647 azioni nominative ordinarie, interamente liberate, con un valore nominale di CHF 1000.- cadauna (azioni nominative di categoria B).

Invece dei titoli azionari, la società può pure emettere dei certificati che rappresentano una o più azioni. È possibile in ogni momento e senza spese aggiuntive cambiare dei certificati che rappresentano più azioni contro dei certificati più piccoli.

Art. 3a Capitale azionario supplementare autorizzato

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad aumentare, entro il 28 aprile 2020, il capitale azionario fino ad arrivare a un massimo di CHF 36'990'300.- mediante l'emissione di un massimo di 5'323 azioni nominative della categoria A del valore nominale di CHF 100.- cadauna, con diritto di voto privilegiato, da liberare interamente, e di un massimo di 36'458 azioni nominative ordinarie della categoria B ad un valore nominale di CHF 1000.- cadauna, da liberare interamente.

A partire dalla loro acquisizione le nuove azioni nominative soggiacciono alle restrizioni di trasferimento di cui all'articolo 5 degli statuti. Il prezzo d'emissione, la data di

godimento del dividendo e la forma degli apporti saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Nel determinare il prezzo d'emissione il Consiglio di amministrazione si basa sul valore intrinseco dell'azione giusta l'ultimo bilancio.

I detentori e le detentrici attuali di azioni delle categorie A e B beneficiano di un diritto di sottoscrizione preferenziale che li autorizza ad acquistare una nuova azione della medesima categoria per ogni due azioni. Se non fruiscono di questo diritto entro un termine di tre mesi dalla comunicazione scritta inviata dal Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è libero nell'attribuzione delle nuove azioni senza dover tener conto del fatto se il o la sottoscrittore sia azionista della società o meno.

Art. 4 Libro delle azioni

Sono considerati azionisti unicamente coloro che sono iscritti nel libro delle azioni; essi hanno il diritto di partecipare all'Assemblea generale.

A partire dal momento in cui è stata spedita la convocazione all'Assemblea generale ogni registrazione nel libro delle azioni è sospesa fino al giorno successivo all'Assemblea generale.

Gli azionisti o le azioniste sono tenuti/e a comunicare alla società ogni cambiamento di domicilio. Se la società non è stata avvisata per tempo, essa invierà la corrispondenza in modo legalmente valido all'indirizzo riportato nel libro delle azioni.

Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad autorizzare gli azionisti e le azioniste a consultare il libro delle azioni e a rilevare i nomi e gli indirizzi di persone che vi figurano, a condizione che gli azionisti e le azioniste dimostrino che tali dati serviranno loro per contattare altri azionisti per un affare concernente la banca.

Art. 5 Acquisto e trasferimento delle azioni

Ogni azionista può detenere al massimo il 5 % di tutte le azioni iscritte nel libro delle azioni, comprese le azioni provenienti da un capitale autorizzato.

Nel libro delle azioni sono iscritti unicamente gli azionisti e le azioniste aventi diritto economico sulle azioni. Ogni acquisto di azioni obbliga l'acquirente a inoltrare una richiesta scritta di autorizzazione di trasferimento delle azioni con indicazione di nome, nazionalità e indirizzo sul modulo previsto a tale scopo. L'acquirente è tenuto/a a dichiarare che ha acquistato le azioni in questione per proprio conto e che le deterrà a proprio nome.

Il trasferimento delle azioni o la loro costituzione in usufrutto richiede l'accordo del Consiglio di amministrazione, che può però delegare questa competenza al suo Comitato esecutivo o alla Direzione. A meno che venga invocato il motivo delle restrizioni di acquisizione statutarie del presente articolo, la società può rifiutare la propria approvazione unicamente offrendo all'alienante di riprendere le azioni per proprio conto o per conto di terzi al loro valore reale al momento della richiesta. Il rifiuto di iscrizione nel libro delle azioni può essere oggetto di ricorso all'Assemblea generale.

Se le parti non riescono ad accordarsi sul valore reale, quest'ultimo sarà stabilito dal giudice presso il foro della società.

Sono autorizzate all'acquisto di azioni nominative con diritto di voto privilegiato della categoria A unicamente le seguenti persone:

- le persone giuridiche e gli organismi di diritto pubblico che sostengono gli scopi e gli ideali della società, rappresentano direttamente o indirettamente almeno dieci persone e acquisiscono a proprio nome almeno venti azioni con diritto di voto privilegiato della categoria A.

L'associazione del personale della banca ha il diritto di acquistare delle azioni nominative con diritto di voto privilegiato della categoria A indipendentemente dalle condizioni summenzionate.

Se non sono più adempite singole condizioni relative all'acquisto di azioni nominative con diritto di voto privilegiato della categoria A, la società può riprendere le azioni per proprio conto o per conto di terzi al loro valore reale.

I. Organizzazione

Art. 6 Organi societari

Gli organi societari sono i seguenti:

- A. L'Assemblea generale (art. 7 ss.)
- B. Il Consiglio di amministrazione (art. 12 ss.)
- C. Il Comitato dei crediti (art. 17 ss.)
- D. La Direzione (art. 18)
- E. L'Ufficio di revisione (art. 19)
- F. L'Ufficio del controllo etico (art. 20)

A. Assemblea generale

Art. 7 Poteri

L'Assemblea generale ha le attribuzioni seguenti:

1. adottare e modificare gli statuti;
2. formulare le linee direttrici e prendere le decisioni relative ai principi di politica commerciale;
3. nominare e revocare i membri del Consiglio di amministrazione. In occasione della nomina del Consiglio di amministrazione la rappresentanza del personale dispone di un diritto di proposta vincolante per un seggio;
4. nominare e revocare l'Ufficio di revisione;
5. nominare e revocare l'Ufficio del controllo etico;
6. approvare il rapporto di gestione (conti annuali e rapporto annuale) e dare scarico ai membri del Consiglio di amministrazione;

7. determinare l'impiego dell'utile netto dopo aver esaminato il rapporto dell'Ufficio di revisione, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 22 degli statuti;
8. approvare il rapporto dell'Ufficio del controllo etico;
9. prendere delle decisioni relative allo scioglimento e alla fusione della società, come pure all'utilizzo dell'avanzo della liquidazione (art. 25 e 26 degli statuti); nominare e revocare dei liquidatori o delle liquidatrici.

Art. 8 Convocazione

L'Assemblea generale è convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, al più tardi entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Essa si riunisce in seduta straordinaria in particolare ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione, l'Ufficio di revisione o l'Ufficio del controllo etico lo reputano necessario. Essa dev'essere convocata se degli azionisti o delle azioniste che assieme rappresentano almeno un decimo dei voti o almeno un decimo del capitale azionario oppure almeno cinquanta azionisti o azioniste ne fanno richiesta scritta al Consiglio di amministrazione indicando gli oggetti da discutere e le proposte. Essa può tuttavia essere convocata unicamente per trattare delle tematiche che rientrano nelle competenze dell'Assemblea generale.

Art. 9 Modalità di convocazione, iscrizione all'ordine del giorno e presidenza

L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno tre settimane prima della data della riunione mediante lettera semplice indirizzata alle persone che figurano sul libro delle azioni. Nella convocazione vengono indicate le trattande poste all'ordine del giorno come pure le proposte del Consiglio di amministrazione.

Non possono essere prese deliberazioni in merito a oggetti che non sono stati debitamente posti all'ordine del giorno. Restano riservate le disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni.

L'Assemblea generale ordinaria deve essere annunciata sull'organo di pubblicazione della banca almeno tre mesi prima della data della riunione.

Le proposte presentate al Consiglio di amministrazione da parte di uno/ una o più azionisti o azioniste entro due mesi prima dell'Assemblea generale devono figurare sull'ordine del giorno, a condizione che le tematiche in questione rientrino nella sfera di competenze dell'Assemblea generale.

Candidati e candidate proposti per la nomina nel Consiglio di amministrazione da singoli azionisti devono essere presentati al Consiglio di amministrazione almeno due mesi prima dell'Assemblea generale. I candidati e le candidate presentati dopo tale termine possono essere nominati unicamente su proposta del Consiglio di amministrazione.

Tutti i termini vanno indicati nell'organo di pubblicazione della banca.

L'Assemblea generale è presieduta dal o dalla presidente del Consiglio di amministrazione o da un membro del Consiglio di amministrazione da esso/ essa designato.

Art. 10 Diritto di voto e deliberazioni

Ogni azione, indipendentemente dal suo valore nominale, dà diritto a un voto. Resta riservato l'articolo 693 cpv. 3 CO. Il Consiglio di amministrazione prescrive la modalità di legittimazione degli azionisti e la consegna delle schede di voto.

Se la legge o gli statuti non dispongono altrimenti, l'Assemblea generale prende le proprie deliberazioni ed effettua le nomine con la maggioranza assoluta dei voti espressi e validi.

In caso di parità di voti in occasione delle deliberazioni dell'Assemblea generale, il voto del o della Presidente è determinante. Per quanto riguarda le nomine, al primo turno è necessaria la maggioranza assoluta, al secondo quella relativa. In caso di parità di voti, il voto del o della Presidente è determinante.

La modifica degli statuti e la revoca dei membri del Consiglio di amministrazione necessitano della maggioranza dei due terzi dei voti espressi e validi.

Alla modifica dello scopo sociale, al trasferimento della sede della società, alla fusione e alle altre deliberazioni importanti ai sensi della legge si applica l'art. 704 CO, secondo cui dette deliberazioni devono ottenere almeno i due terzi dei voti rappresentati e la maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati.

In linea di principio la votazione ha luogo per voto palese; una votazione per iscritto potrebbe avere luogo solo nel caso in cui sia richiesta da azioniste e azionisti, che rappresentino almeno un decimo dei voti presenti.

Le elezioni hanno luogo in forma scritta. Il Consiglio di amministrazione, tuttavia, può disporre un'elezione aperta, sempre che i detentori di un decimo delle azioni rappresentate non esprimano parere contrario.

Art. 11 Rappresentanza

Ogni azionista può farsi rappresentare all'Assemblea generale mediante la presentazione di una procura scritta. Nessun/a azionista può però rappresentare, a titolo personale o per procura, più voti di quanti sia possibile iscriverne per ogni azionista nel libro delle azioni. Questa restrizione si applica pure alle organizzazioni, alle loro sotto-organizzazioni e sezioni come pure alle società a loro legate.

I/le rappresentanti devono informare la società del numero e della categoria di azioni che rappresentano. Il o la Presidente dell'Assemblea generale comunica tali dati globalmente per ogni categoria.

B. Consiglio di amministrazione

Art. 12 Composizione e durata del mandato

Il Consiglio di amministrazione è composto di un minimo di sette e un massimo di undici membri, nominati dall'Assemblea generale per tre anni.

Si presume che i membri del Consiglio di amministrazione siano animati da un forte interesse e impegno sociale e ambientale.

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione dispongono di adeguate capacità direttive e sono in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie nel settore bancario e finanziario. Le competenze del Consiglio di amministrazione sono sufficientemente diversificate affinché, oltre ai settori delle attività principali, siano rappresentati in modo competente tutti i settori principali, quali la finanza, la contabilità e la gestione dei rischi. La maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione è indipendente.

Ogni categoria di azioni ha diritto ad almeno un/una rappresentante nel Consiglio di amministrazione. Conformemente all'articolo 13 degli statuti un seggio in seno al Consiglio di amministrazione spetta a un/una rappresentante del personale. La proporzione di donne o di uomini all'interno del Consiglio di amministrazione non deve superare il 60 %, fatta astrazione per i membri imperativamente proposti dal personale in conformità con l'articolo 13 (rappresentanza del personale). Al momento della composizione del Consiglio di amministrazione occorre inoltre badare a che le differenti regioni siano adeguatamente rappresentate.

Il Consiglio di amministrazione si autocostituisce. Esso designa il o la proprio/a presidente, il/la supplente del o della presidente e il segretario o la segretaria. Quest'ultimo/a non deve necessariamente far parte del consiglio.

Art. 13 Rappresentanza del personale

Il personale della banca ha il diritto di essere rappresentato in seno al Consiglio di amministrazione da una propria persona di fiducia. Questa rappresentanza è disciplinata come segue:

Tutti i dipendenti della società, ad eccezione di quelli cui il Consiglio di amministrazione ha conferito la gestione della società, si costituiscono in persona giuridica a struttura democratica per rappresentare i propri interessi in seno al Consiglio di amministrazione e alla società. L'associazione del personale ne è l'organo. Essa deve acquistare almeno un'azione e ha il diritto di proporre in modo vincolante una persona di propria fiducia per un seggio in seno al Consiglio di amministrazione. Tale persona non deve necessariamente essere un dipendente della società. Essa non può far parte della Direzione né occupare un seggio in seno al Comitato dei crediti. L'Assemblea generale può rifiutare l'elezione di tale persona unicamente per motivi gravi.

Detta persona di fiducia ha il diritto e il dovere di informare la rappresentanza del personale sulle tematiche trattate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14 Attribuzioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dal vice presidente in funzione delle necessità e almeno ogni tre mesi. Al Consiglio di amministrazione compete la Direzione generale e la sorveglianza delle operazioni effettuate dalla società. Si tratta in particolare:

1. di nominare i membri del Comitato dei crediti, gli altri eventuali comitati e la Direzione;
2. di promulgare il regolamento di organizzazione e di gestione, le direttive di credito e di investimento come pure gli altri regolamenti;
3. di preparare l'Assemblea generale e di attuare le decisioni di quest'ultima;
4. di esercitare l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione degli affari correnti, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, degli statuti e del regolamento di organizzazione e di gestione e di ottenere regolarmente informazioni sull'andamento degli affari;
5. di incaricare una società di revisione esterna riconosciuta per il controllo delle banche e di analizzare il suo rapporto. L'Ufficio di revisione soggiace alle incombenze affidategli dalla Legge sulle banche;
6. di istituire un organo esterno del controllo etico e di trattare i rapporti di quest'ultimo;
7. di stabilire la politica commerciale della banca secondo le direttive dell'Assemblea generale;
8. di definire le attività in materia di informazione del pubblico;
9. di determinare la costituzione o la revoca di rappresentanze;
10. di prendere delle deliberazioni in materia di prestiti;
11. di accettare o di rifiutare gli acquisti, le ipoteche e le alienazioni di immobili;
12. di istituire una revisione interna, di emanare le direttive necessarie alla sua attività e di trattare il suo rapporto;
13. di decidere sulle operazioni che coinvolgono gli organi della società e sui crediti importanti;
14. di prendere deliberazioni in merito a tutti gli oggetti che non sono espressamente attribuiti per legge, per statuto e per regolamento all'Assemblea generale o a un altro organo.

Le attribuzioni inalienabili e irrevocabili del Consiglio di amministrazione sono definite all'articolo 716a CO.

Le incombenze del Consiglio di amministrazione sono per il resto disciplinate dal regolamento di organizzazione e di gestione.

Art. 15 Deliberazioni

Per raggiungere il quorum è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione. La presenza di due membri del Consiglio di amministrazione è sufficiente per la deliberazione di accertamento giusta l'articolo 651 CO. È tuttavia necessaria l'unanimità.

Le nomine e le deliberazioni necessitano della maggioranza dei voti emessi dai membri presenti. In caso di parità di voti decide il o la presidente.

Nei casi urgenti e nel caso di operazioni di ordinaria amministrazione, è possibile prendere le deliberazioni necessarie anche sotto forma di approvazione scritta della richiesta presentata, sempre che un membro non richieda la consulenza orale.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione vanno annotate in un verbale firmato dal o dalla Presidente e dal Segretario o dalla Segretaria.

Art. 16 Diritto di firma

Il Consiglio di amministrazione designa le persone autorizzate a rappresentare la società; esse dispongono della firma collettiva a due.

C. Comitato dei crediti

Art. 17 Composizione, attribuzioni, deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a delegare le attribuzioni precisate nell'articolo 14, numero 13, come pure altre attribuzioni che non sono ad esso riservate giusta le disposizioni dell'articolo 716a CO o la legislazione svizzera sulle banche, a un Comitato dei crediti composto di membri del Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo stabilisce il numero di membri, tenendo conto del fatto che dovrebbero essere rappresentati entrambi i sessi.

L'adozione delle deliberazioni segue le medesime regole di quelle stabilite per il Consiglio di amministrazione (art. 15).

D. Direzione

Art. 18 Direzione

La Direzione è subordinata alla vigilanza del Consiglio di amministrazione. Essa è incaricata di gestire gli affari della banca nei limiti definiti dalla legge, dagli statuti e dal regolamento, e in conformità con le linee direttrici e le risoluzioni del Consiglio di amministrazione.

In seno alla Direzione dovrebbero essere rappresentati entrambi i sessi.

E. Ufficio di revisione

Art. 19 Revisione

L'assemblea generale elegge per un periodo di tre anni un ufficio di revisione, che deve soddisfare i necessari requisiti professionali e specifici. La rielezione è consentita.

L'ufficio di revisione è responsabile dei compiti assegnatigli per legge. Sottopone una relazione scritta all'Assemblea generale.

I revisori sono tenuti a partecipare all'Assemblea generale annuale.

F. Ufficio del controllo etico

Art. 20 Ufficio del controllo etico

Su proposta del Consiglio di amministrazione l'Assemblea generale nomina per una durata di tre anni un Ufficio del controllo etico indipendente, incaricato di controllare l'attuazione dei principi etici della BAS. Ad esso incombe il controllo e la vigilanza sulle attività della banca per quanto riguarda gli scopi e gli ideali della Banca Alternativa Svizzera SA. L'Ufficio presenta annualmente un rapporto scritto con proposta all'Assemblea generale. L'Ufficio del controllo etico è tenuto a partecipare all'Assemblea generale.

II. Chiusura dei conti

Art. 21 Bilancio, conto economico

Per quanto riguarda la stesura del bilancio e del conto economico fanno stato le disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni, come pure le prescrizioni della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio. Il bilancio, il conto economico e il rapporto annuale devono inoltre essere presentati in ossequio del principio della massima trasparenza.

Il conto d'esercizio e il rapporto sulla situazione, il rapporto annuale e il rapporto dell'Ufficio di revisione, come pure le proposte scritte, possono essere consultati dagli azionisti e dalle azioniste presso la sede della società almeno tre settimane prima della data dell'Assemblea generale.

Per l'esercizio contabile annuo fa stato l'anno civile. La chiusura del primo esercizio annuo è avvenuta il 31 dicembre 1991.

Art. 22 Impiego dell'utile annuo

Almeno il 5 % dell'utile annuo viene destinato a incrementare le riserve ordinarie, finché queste raggiungono il 20 % del capitale azionario liberato.

L'utile che supera i limiti succitati dovrà essere destinato in primo luogo alla costituzione di riserve. Nella misura in cui il risultato lo permette, l'utile supplementare può essere distribuito integralmente o parzialmente agli azionisti e alle azioniste, a discrezione dell'Assemblea generale. Non sussiste alcun diritto al versamento di un dividendo.

Il dividendo è calcolato sulla base del prezzo di emissione attuale di un'azione stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 23 Abrogato

III. Disposizioni finali

Art. 24 Pubblicazioni

Le comunicazioni agli azionisti e alle azioniste vengono effettuate mediante circolare, in particolare mediante l'organo di pubblicazione della banca. Le comunicazioni della società destinate a terzi vengono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 25 Scioglimento

La decisione concernente lo scioglimento (con liquidazione) e l'impiego dell'avanzo della liquidazione della società può essere presa dall'Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi e validi.

Art. 26 Destinazione dell'avanzo della liquidazione

La liquidazione ha luogo giusta le disposizioni di legge e a cura del liquidatore/ dei liquidatori o della liquidatrice/delle liquidatrici nominato/i o nominata/e dall'Assemblea generale.

L'attivo rimanente dopo la liquidazione è destinato al rimborso delle azioni al loro valore di liquidazione.

Art. 27 Interpretazione

In caso di interpretazioni divergenti tra il testo tedesco, francese e italiano dei presenti statuti, fa fede il testo tedesco.

Art. 28 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea costitutiva del 21 agosto 1990 in seguito all'autorizzazione accordata dalla Commissione federale delle banche e sono in vigore da tale giorno.

Autorizzazione della Commissione federale delle banche: 6 agosto 1990

Emanazione degli statuti: 21 agosto 1990 | Versione: 21 gennaio 2019



Alternative Bank Schweiz AG
Amthausquai 21
Postfach
4601 Olten
T 062 206 16 16
F 062 206 16 17
contact@abs.ch
www.abs.ch

Alternative Bank Schweiz AG
Kalkbreitestrasse 10
Postfach
8036 Zürich
T 044 279 72 00
F 044 279 72 09
zuerich@abs.ch
www.abs.ch